

Statuto della Comunità Ellenica Siciliana Trinacria

- Art. 1. E' costituita a Palermo ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile una Associazione denominata "Comunità Ellenica Siciliana Trinacria" con sede a Palermo.
- Art. 2. L'associazione ha durata illimitata. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.
- Art. 3. L'associazione è democratica, apartitica, aconfessionale e non ammette discriminazioni di sesso, razza, religione ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro.
- Art. 4. Possono essere soci ordinari tutti i cittadini di origine greca maggiorenni abitanti in Sicilia, nonché i loro coniugi e discententi. In casi particolari, il Consiglio Direttivo potrà decidere l'ammissione di soci privi dei requisiti richiesti. Possono essere nominati soci sostenitori tutti coloro che condividono gli scopi della Associazione ed abbiano economicamente contribuito alle attività della Associazione. Possono essere nominati soci onorari tutti coloro che, per particolari meriti in campo scientifico, letterario, artistico, culturale e sociale, abbiano dato, a giudizio del Consiglio Direttivo, un notevole contributo alla vita o agli scopi dell'Associazione.
- Art. 5. La "Comunità Ellenica Siciliana Trinacria" si prefigge i seguenti scopi:
- a) promuovere rapporti di cordiale solidarietà fra i suoi membri;
 - b) conservare e diffondere le tradizioni, la lingua e la cultura ellenica;
 - c) curare e sviluppare i rapporti fra i membri e la Grecia;
 - d) creare le condizioni perché i propri associati possano conservare, manifestare liberamente le loro convinzioni religiose e soddisfare le loro esigenze di culto;
 - e) favorire le relazioni nel settore sociale, culturale, turistico, artistico e sportivo degli associati con la Grecia e l'Italia;
 - f) assistere i cittadini greci che dovessero aver bisogno di sostegno morale;
 - g) tenere e sviluppare relazioni con le associazioni degli studenti greci della Sicilia e collaborare eventualmente alle loro attività;
 - h) promuovere e sviluppare collegamenti con altre comunità elleniche, in Italia ed all'estero, nonché stabilire contatti con altre associazioni al fine di facilitare il raggiungimento degli scopi sociali.
- Art. 6. Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
- Art. 7. L'Assemblea generale dell'Associazione è costituita da tutti i soci ordinari che risultano iscritti nel libro soci e che siano in regola con i pagamenti della quota sociale annua. Ogni socio dispone di un voto e può partecipare all'Assemblea direttamente o mediante delega scritta rilasciata ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di due associati. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea; le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio o, in mancanza, da un socio eletto dall'Assemblea.
- Art. 8. I soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto al voto, né possono accedere alle cariche sociali.
- Art. 9. Spetta all'Assemblea ordinaria:
- stabilire l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
 - ratificare eventuali surroghe nelle cariche sociali;
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - determinare la quota sociale annua;

- deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno secondo le norme del presente statuto;
- approvare il regolamento interno dell'Associazione.

Art. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati più della metà dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Art. 11. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente mediante lettera spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione, recante l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la Sede, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

Art. 12. Le delibere regolarmente assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti e saranno fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto che potranno essere proposte all'Assemblea.
- b) sulle questioni che, dalla legge o dal presente statuto, siano attribuite alla sua competenza;
- c) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei Liquidatori.

Art. 14. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione quando sono rappresentati almeno la metà più uno dei soci, tranne per lo scioglimento dell'Associazione, per il quale dovranno essere presenti i tre quarti dei soci.

Art. 15. Le proposte di modifica del presente statuto dovranno essere presentate dal Consiglio o da almeno un decimo dei soci ordinari iscritti e dovranno essere deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno due terzi dei soci interventuti.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio, oppure su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci o da un terzo dei componenti il Consiglio, anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso è composto da un minimo di sei membri, eletti tra i soci ordinari.

Detto numero potrà essere elevato fino ad un massimo di 22 membri, che verranno eventualmente eletti in numero di 2 per ciascuna delle restanti province della Sicilia.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, un vice-presidente, un Tesoriere ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo ravvisandone la necessità o utilità può delegare i propri poteri per lo svolgimento di singoli atti o categorie di atti ad una Giunta esecutiva composta dal Presidente dell'Associazione e da due membri.

La giunta risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere revocata da quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo potrà formare delle Commissioni per determinati affari ed emanare regolamenti interni.

Art. 18. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese o ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta scritta di un terzo dei consiglieri o di un decimo dei soci ordinari.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade dalla carica e verrà sostituito dall'Assemblea dei soci.

Art. 19. Al Consiglio compete:

- a) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che riguardino l'Associazione;

- b) predisporre e realizzare i progetti sociali;
- c) redigere eventuali regolamenti normativi non in contrasto con il presente statuto e istituire uffici e sedi amministrative;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- e) deliberare sulla sospensione di soci;
- f) redigere i bilanci annuali;
- g) stabilire il programma di manifestazioni ed attività;
- h) decidere sull'accettazione di contributi economici;
- i) costituire commissioni incaricate di esaminare particolari problemi o iniziative;
- l) deliberare l'iscrizione nell'Albo d'Onore della Comunità;
- m) deliberare l'iscrizione nell'Albo dei benemeriti.

Art. 20. Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed adotta i provvedimenti per lo svolgimento dell'attività sociale deliberati dal Consiglio.

E' nominato dal Consiglio a maggioranza di voti.

Art. 21. In caso di assenza del Presidente subentra nelle funzioni il vice Presidente. E' nominato dal Consiglio a maggioranza dei voti.

Art. 22. Il Tesoriere cura l'amministrazione delle somme depositate in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio per la redazione del conto consuntivo.

E' nominato dal Consiglio a maggioranza dei voti.

Art. 23. Il Segretario ha il compito di ordinare e promuovere le varie attività dell'Associazione, dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio; cura la redazione degli atti deliberativi e la tenuta dei libri sociali e dell'archivio; redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, che dovranno essere firmati alla fine delle riunioni stesse.

Art. 24. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche non soci eletti dall'Assemblea che hanno funzioni di controllo amministrativo-contabile. Durano in carica due esercizi ed intervengono alle riunioni del Consiglio.

Art. 25. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea che durano in carica due esercizi. Esso ha il compito di decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra Associati o tra Associati e Organo Collegiali. Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa o su segnalazione di qualsiasi socio o per incarico delle parti.

Art. 26. Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione;
- c) la sospensione dall'attività associativa da tre a dodici mesi;
- d) l'espulsione dall'Associazione.

Art. 27. Il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza. Le decisioni del Collegio sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri, il membro del Consiglio assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade dalla carica e verrà sostituito dall'Assemblea, il membro in conflitto d'interesse verrà sostituito temporaneamente dall'Assemblea.

Il Collegio dovrà dare comunicazione scritta agli interessati ed al Presidente del Consiglio entro 5 giorni dalla decisione.

Avverso tale decisione, gli interessati, entro il termine perentorio di 30 giorni, potranno proporre ricorso al Consiglio Direttivo, che si pronuncia senza formalità, a semplice maggioranza.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

- Art. 28. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Associazione e dalle eccedenze annuali di bilancio.
- Art. 29. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci, a maggioranza di almeno tre quarti dei soci.
Il patrimonio, all'atto dello scioglimento, sarà devoluto ad Istituti di beneficenza greci.
- Art. 30. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme in materia.